



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 82 del 06/05/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROGRAMMAZIONE VIA E POLITICHE ENERGETICHE/VAS 25 marzo 2010, n.96

L.R. N. 11/2001 e ss.mm.ii., D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Piano di lottizzazione "Colonna - Genta" in zona P.I.P. del Comune di Altamura (Ba) - Proponente:Consorzio Infrastrutture P.I.P..

L'anno 2010 addì 25 del mese di marzo in Modugno (Ba), presso il Servizio Ecologia,
IL DIRIGENTE L'UFFICIO VIA/VAS

Ing. Gennaro RUSSO, sulla scorta dell'istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dall'Ufficio Programmazione V.I.A. e Politiche Energetiche e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg.le di V.I.A. (R.R. approvato con D.G.R. N. 24/09 art.1, art. 3 c.6, art. 11 c.4), ha adottato il seguente provvedimento:

PREMESSO CHE

- Con Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 502 del 13.12.2004 veniva espresso parere favorevole per la valutazione di incidenza ambientale e si escludeva dalla procedure di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto concernente la lottizzazione "Colonna - Genta" in zona P.I.P. del Comune di Altamura (Ba), proposto dalla Edilalta S.r.l., "...purché come misura compensativa, oltre a quelle già proposte dai progettisti, venga dal Comune di Altamura garantita con atto ufficiale la rigorosa tutela di ogni rimanente superficie di habitat prioritario nell'ambito comunale e che si provveda al ripristino dello stesso habitat su una superficie complessiva che sia pari a non meno di 4 volte quella dell'habitat distrutto da effettuarsi in un'area all'interno del cerchio che ha come raggio la distanza tra il centro storico e la zona da lottizzare";

- Con Ordinanza n. 359 del 21.04.2005, a seguito di ricorso n. 473/2005 proposto da alcuni lottizzanti avverso la parte prescrittiva delle misure compensative indicate nel predetto provvedimento, il TAR Puglia Sezione III di Bari, sospendeva in via cautelativa la succitata Determinazione n. 502/2004.

Detta Determinazione, a seguito di ricorso n. 500/2005 del Comune di Altamura, veniva successivamente annullata con Sentenza n. 3761 del 23.10.2006 del TAR Puglia - Sezione III - di Bari che, in particolare, rilevava "l'evidente sproporzione e l'oggettiva irrealizzabilità" delle prescrizioni dettate con l'annullato provvedimento;

- Con nota acquisita al prot. n. 11411 del 08.08.2008 il Presidente del Consorzio Infrastrutture P.I.P. - Via Selva, 101 - Altamura (Ba), in nome e per conto dei lottizzanti e consorziati della lottizzazione in oggetto esplicitata, comunicava che: "...senza rinunciare, allo stato, all'azione giudiziaria intrapresa, i lottizzanti intendono pervenire ad una soluzione condivisa e a tal fine dichiarano di essere disponibili ad accettare le soluzioni normalmente praticate per le Valutazioni di Incidenza Ambientale...";

- Con nota prot. n. 311 del 09.03.2009, il Dirigente del Servizio Ecologia ed il Dirigente dell'Ufficio Parchi e Tutela delle Biodiversità presso l'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, in esecuzione della citata Sentenza n. 3761/2006 ed in accoglimento della suddetta richiesta dei lottizzanti, previa rinuncia al giudizio in corso, si dichiaravano disponibili all'effettuazione di una fase preliminare volta alla definizione concordata dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (di seguito S.I.A.), ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L.R. n. 11/2001 e s.m. e i.;
- Con nota acquisita al prot. n. 4559 del 07.04.2009 il Consorzio proponente comunicava di rinunciare al giudizio in corso e chiedeva un incontro per l'effettuazione della fase preliminare della definizione concordata prevista dalla normativa in vigore;
- Con nota prot. n. 5101 del 30.04.2009, a firma il Dirigente del Servizio Ecologia ed il Dirigente dell'Ufficio Parchi e Tutela delle Biodiversità, indirizzata al Consorzio proponente, all'Ufficio Tecnico del Comune di Altamura ed alla Provincia di Bari, si comunicava quanto emerso dall'incontro avvenuto in data 24.04.2009 con i rappresentanti del Consorzio proponente ed i rappresentanti dell'Assessorato scrivente.

Nel corso dell'incontro, ed a seguito della lettura della relazione presentata dai proponenti, è stato segnalato quanto di seguito riportato:

"...è emersa la necessità che nel SIA, che comunque deve contenere tutte le informazioni previste dalla normativa vigente, vengano approfonditi i seguenti aspetti:

- individuazione delle particelle interessate dall'intervento;
 - descrizione, anche catastale, dello stato di attuazione del Piano di Lottizzazione "Colonna-Genta", con indicazione dei lotti e delle opere realizzate e da realizzare, comprese le infrastrutture, i parcheggi e i servizi;
 - descrizione dell'uso del suolo in un raggio di 1 km, anche mediante cartografia di dettaglio, aggiornata ed aggiornata;
 - descrizione delle attività artigianali ed industriali che saranno realizzate e poste in esercizio dal Piano di lottizzazione;
 - descrizione della soluzione progettuale adottata per il trattamento delle acque reflue (con realizzazione di reti duali ed adozione di dispositivi che contengano i deflussi delle acque meteoriche e che recuperino e riutilizzino tali acque) che viene citata nella relazione alla pag. 56;
 - nella relazione (pag. 65) si afferma che le aree in località Pacciarella, "si presentano in uno stato di degrado avanzato, considerato anche l'uso improprio che di esse continua ad essere fatto come discariche abusive a cielo aperto". Alla luce di ciò si chiede di fornire nel SIA le indicazioni in merito alla natura di tali rifiuti ed alle procedure messe in atto ai sensi della normativa vigente;
 - in relazione alle lacune precedentemente evidenziate si ritiene necessario un approfondimento della
 - valutazione di' incidenza, con redazione della carta della vegetazione al 1997 ed allo stato attuale;
- descrizione degli impatti sia in fase di cantiere che di esercizio di tipo diretto ed indiretto su habitat e specie e delle eventuali misure di mitigazione previste.

In particolare lo studio dovrebbe prevedere la configurazione dell'area come ecologicamente attrezzata (D.Lgs. 112/98 - art. 26), ossia area con superiore qualità ambientale. Nello specifico in essa dovrebbero essere adottati particolari accorgimenti infrastrutturali e gestionali che consentano di raggiungere elevate prestazioni ambientali nei seguenti campi:

- controllo degli inquinanti;
- tutela della salute e della sicurezza;
- gestione unitaria di infrastrutture e servizi per la prevenzione dell'inquinamento;
- riduzione delle pressioni derivanti dalle attività produttive sulle risorse naturali.

Pertanto gli elaborati progettuali ed il SIA dovrebbero prevedere e stabilire le modalità di attuazione dei seguenti punti, al fine di conseguire gli obiettivi di cui sopra:

- realizzazione di piani ed impianti comuni per la gestione dei rifiuti nell'area;
- contenimento del consumo dell'energia e suo utilizzo efficace (ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005 "Misure urgenti per il contenimento dell' inquinamento luminoso e per il risparmio energetico"); gli impianti di illuminazione dovrebbero utilizzare lampade a basso consumo energetico e il flusso luminoso deve essere indirizzato verso il basso, al fine di creare il minimo disturbo alla fauna;
- rispetto della Legge Regionale n. 13 del 10.06.2008 "Norme per l'abitare sostenibile" con riferimento al risparmio idrico, al risparmio energetico, all'approvvigionamento energetico, ai criteri di selezione dei materiali da costruzione. In particolare si potrebbe prevedere anche l'utilizzo di impianti fotovoltaici per autoconsumo, sulle coperture dei fabbricati;
- prevenzione, controllo e gestione dei rischi di incidente rilevanti;
- riduzione dell'impermeabilizzazione delle superfici, attraverso l'utilizzo di pavimentazioni semipermeabili, con l'utilizzo di materiali drenanti.

Per quel che attiene la piantumazione dell'area il progetto dovrebbe prevedere:

- la piantumazione di fasce arboree ed arbustive lineari nei singoli lotti, lungo il loro confine e lungo le sorgenti inquinanti lineari (strade e marciapiedi), anche per assorbire le emissioni inquinanti in atmosfera e il rumore;
- l'utilizzo esclusivo di specie arboree ed arbustive quali leccio (*Quercus Ilex L*), roverella (*Quercus pubescens*), filirrea (*Phillyred*) e lentisco (*Pistacia lentiscus*), e di materiale di propagazione "autoctono" o "indigeno" ai sensi del Decreto Legislativo n. 386 del 10.11.2003, per le specie arboree ed arbustive quali leccio (*Quercus Ilex L*), roverella (*Quercus pubescens*), filirrea (*Phillyrea*) e lentisco (*Pistacia lentiscus*);
- l'indicazione della percentuale di area interessata da piantumazioni di essenze ed ecotipi locali e del numero minimo di essenze per ogni singolo lotto e per l'intera lottizzazione."

VISTO CHE

- con nota acquisita al prot. n. 12128 del 04.11.2009 il sig. Vito BAROZZI, in qualità di Presidente del Consorzio Infrastrutture P.I.P., con sede legale in Altamura (Ba) alla Via Selva, 101, trasmetteva al Servizio scrivente, all'Ufficio Parchi e Tutela delle Biodiversità ed all'Ufficio Tecnico del Comune di Altamura, a seguito della definizione concordata dei contenuti del S.I.A. così come in narrativa esplicitato, istanza di compatibilità ambientale ai sensi della L.R. n. 11/01 e s.m. e i. per il progetto concernente la lottizzazione in oggetto specificata.

Alla predetta istanza veniva allegata la documentazione progettuale richiesta dalla normativa in vigore;

- con successiva nota datata 05.11.2009 il Consorzio istante provvedeva a depositare gli elaborati sopra specificati presso il Servizio Ambiente della Provincia di Bari per l'ottenimento del parere di competenza da parte di detto ente;
- nota prot. n. 12439 del 13.11.2009 il Servizio Ecologia invitava il proponente ad effettuare le pubblicazioni dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello S.I.A. così come disposto dall'art. 23 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e commi 2 e 3, e dall' art. 11, della L.R. N. 11/01 e ss.mm.ii..

Con la stessa nota invitava il comune di Altamura e la Provincia di Bari ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R.;

- con nota acquisita al prot. n. 13759 del 15.12.2009 l'istante comunicava di aver adempiuto a quanto richiesto dal Servizio Ecologia con la nota sopra esplicitata e trasmetteva le copie delle pubblicazioni di rito effettuate su "La Stampa" (quotidiano a diffusione nazionale), "La Gazzetta del Mezzogiorno" (quotidiano a diffusione locale), entrambi datati 16.11.2009 del 30.10.2005, e sul BURP n. 137 del 03.11.2005;
- con nota prot. n. 14264 del 30.12.2009 l'Ufficio Parchi e Tutela delle Biodiversità comunicava quanto segue:

“A seguito dell’incontro svolto in data 24.04.2009 presso l’Ufficio Parchi della Regione Puglia codesto Consorzio ha trasmesso lo Studio di Impatto Ambientale comprensivo della Valutazione di incidenza poiché la lottizzazione è compresa all’interno del SIC - ZPS “Murgia Alta”.

Dal confronto tra la documentazione tecnica pervenuta e quanto richiesto e concordato...emerge la necessità di produrre le seguenti integrazioni:

1. individuazione delle particelle interessate dall’intervento;
2. descrizione catastale, dello stato di attuazione del Piano di Lottizzazione “Colonna Genta”, con indicazione dei lotti e delle opere realizzate e da realizzare, comprese le infrastrutture, i parcheggi e i servizi;
3. la descrizione delle attività artigianali ed industriali riportata alla pagina 29 del SIA risulta generica, mentre si ritiene che dovrebbe essere più dettagliata anche per meglio definire sia le azioni progettuali proposte (pag. 61 SIA) dal PIP al fine di diminuire e controllare le varie forme di inquinamento e sia il Programma ambientale (pag. 65 del SIA);
4. relativamente alle aree in località Pacciarella, che secondo quanto indicato nella relazione presentata in occasione della definizione concordata dei contenuti del SIA “si presentano in uno stato di degrado avanzato, considerato anche l’uso improprio che di esse continua ad essere fatto come discariche abusive a cielo aperto”, occorre fornire l’indicazione sulla natura dei rifiuti e sulle procedure messe in atto ai sensi della normativa vigente;
5. approfondire lo studio della vegetazione sia dal punto di vista descrittivo che cartografico. La descrizione della vegetazione, riportata nel SIA, consiste in una caratterizzazione tipologica di massima riferita all’intero comprensorio dell’Alta Murgia riportando dati di letteratura (Piano di Area del Parco dell’Alta Murgia, redatto dal Politecnico di Bari) mentre, quella riferita alla zona di intervento è ridotta alla seguente definizione: “L’area d’intervento è interessata prevalentemente da terreni incolti (...). Si tratta di terreni sub-pianeggianti caratterizzati dalla presenza di vegetazione spontanea di scarso pregio alternata ad affioramenti calcarei tipici del territorio murgiano” (p. 179). A tale riguardo, si rileva che nel SIA è stato espresso un giudizio sul “valore” della vegetazione presente in assenza di uno specifico studio floristico e vegetazionale e che, pertanto, si ritiene non condivisibile l’affermazione secondo al quale le attività di cantiere (in gran parte già avviate) non determinino alcun impatto sulla vegetazione;
6. si evidenzia, inoltre, che nella documentazione pervenuta non risulta presente la carta della vegetazione al 1997 e quella riferita allo stato attuale (2009) non fornisce informazioni esaustive circa la caratterizzazione dei terreni non ancora edificati all’interno della lottizzazione genericamente definiti come “incolti”;

Si sottolinea, inoltre, che per le aree individuate a mitigazione deve essere proposto un progetto dettagliato di rinaturalizzazione che consenta di valutare la reale efficacia in termini di tutela della biodiversità. A tal fine, considerando le caratteristiche delle aree, si suggerisce di fare riferimento all’esperienza del Progetto LIFE Natura “LIFE 03 NAT/IT/000134” (Conservazione habitat Thero - brachypodietea SIC “Area delle Gravine”);

- con nota prot. n. 47 del 05.01.2010 il Servizio Ecologia comunicava al proponente la richiesta di integrazioni formulata dall’Ufficio Parchi e Tutela delle Biodiversità e sopra evidenziata;
- con nota acquisita al prot. n. 1041 del 28.01.2010 l’istante riscontrava la nota succitata e trasmetteva gli elaborati integrativi richiesti.

Con nota prot. n. 1145 del 29.01.2010 detta documentazione veniva trasmessa dall’Ufficio scrivente all’Ufficio Parchi e Tutela delle Biodiversità all’Ufficio scrivente, per il parere di competenza;

- con nota prot. n. 1251 del 02.02.2010 l’Ufficio Parchi e Tutela delle Biodiversità comunicava che, a seguito dell’esame della documentazione integrativa pervenuta, il proponente aveva ottemperato a quanto richiesto e pertanto “...visti il D.P.R. N. 357/1997 E S.M.I., LE Leggi Regionali n. 11/2001, n. 17/2007 e considerati gli atti dell’Ufficio, ai fini della sola valutazione d’incidenza, si esprime parere favorevole alla realizzazione degli interventi progettati”;

? Il Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 09.02.2010, preso atto che alla data del presente provvedimento non risultano pervenuti i pareri della Provincia di Bari e del Comune di Altamura in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento proposto, considerato che non sono pervenute osservazioni nei termini previsti dalla normativa in vigore, rilevava quanto di seguito riportato:

Iter amministrativo dell'intervento

Con Deliberazione n. 10 del 3 gennaio 2002 il Consiglio Comunale di Altamura approvava definitivamente il Piano di Lottizzazione di un'area destinata a "Zona Industriale Artigianale D1-P.I.P." sita in Altamura, alla contrada Parchi Calia a cui seguiva stipula della Convenzione di lottizzazione tra i lottizzanti ed il Comune di Altamura con atto pubblico del 24 febbraio 2003. Successivamente i lottizzanti presentavano il progetto relativo alle opere di urbanizzazione primaria relativo al Piano di Lottizzazione ed il Comune ritenne di sottoporlo alla procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale anche se, al momento della richiesta, data l'estensione dell'area di 23 ha, tale procedura non era richiesta.

Ad ogni buon conto i lottizzanti, raggruppati nella società Edilalta s.r.l., in data 08.07.2003 richiedevano la verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la lottizzazione della zona PIP di proprietà Colonna-Genta. In data 08.10.2003 la Regione Puglia, Assessorato all'ambiente Settore Ecologia, richiedeva apposito elaborato per la Valutazione di Incidenza Ambientale in quanto l'intervento proposto ricade in Sito di Importanza Comunitaria (art. 4, co. 4, L.R. 11/2001) e, a seguito del recepimento del suddetto elaborato in data 12.12.2003, non si è espressa neanche a fronte della nota datata 18.06.2004, a mezzo procuratore, con cui i lottizzanti diffidavano la stessa Regione a concludere il procedimento con una motivata determinazione.

Perdurando il silenzio, in data 22.10.2004 i lottizzanti notificavano alla Regione Puglia un atto di significazione e diffida con il quale, confermando l'esclusione dalla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A., sollecitavano la conclusione del procedimento per la Valutazione di Incidenza Ambientale e, contestualmente, segnalavano che a causa dei ritardi imputabili alla Pubblica Amministrazione si stavano verificando gravi danni alle imprese interessate al P.d.L., le quali avevano in scadenza agevolazioni e finanziamenti non più prorogabili.

Analogamente il Comune di Altamura, con nota del 01.07.2004, sollecitava la Regione Puglia ad esprimersi favorevolmente per la Valutazione di Incidenza Ambientale stante l'evidente ed urgente interesse pubblico alla realizzazione delle opere.

Con Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia del 13.12.2004 n. 502 il Comitato Regionale per la V.I.A. esprimeva parere favorevole per la valutazione di incidenza ambientale e "riteneva il progetto per la lottizzazione della zona PIP di proprietà Colonna-Genta ed altri, nel Comune di Altamura (Ba), da parte della Edilalta S.r.l. -Via Ugo Bassi, 40 - Altamura (Ba) - escluso dalle procedure di V.I.A., purché come misura compensativa, oltre a quelle già proposte dai progettisti, venisse dal comune di Altamura garantita con atto ufficiale la rigorosa tutela di ogni rimanente superficie di habitat prioritario nell'ambito comunale e che si provvedesse al ripristino dello stesso habitat su una superficie complessiva che sia pari a non meno di 4 volte quella dell'habitat distrutto da effettuarsi in un'area all'interno del cerchio che ha come raggio la distanza tra il centro storico e la zona da lottizzare".

Il Comune di Altamura, ritenendo inattuabile tale misura compensativa richiesta, non procedeva al rilascio del permesso a costruire le opere di urbanizzazione primaria.

Per tali motivazioni, due dei lottizzanti, in data 16.03.2005, presentavano ricorso al T.A.R. contro il Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia per l'annullamento, previa sospensiva dell'efficacia, della citata Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia ed Ambiente n. 502 del 13.12.2004; oltre ai due lottizzanti anche il Comune di Altamura, per mezzo di proprio procuratore, presentava ricorso al T.A.R. contro la medesima Determinazione.

Il T.A.R. Puglia -Terza Sezione di Bari - così si esprimeva:

- con ordinanza n. 356/2005 del 21.04.2005 accoglieva la domanda incidentale di sospensione avanzata dal Comune di Altamura (considerato che, pur prescindendo da ogni valutazione sulla perentorietà dei termini posti dalla L.R. 11/2001 alla Regione Puglia per esprimersi sulla procedura di VIA, la misura "compensativa" prescritta con il detto provvedimento appare irragionevole attesa la evidente sproporzione, oltre che ad oggetto impossibile);
- con ordinanza n. 359/2005 del 21.04.2005 accoglieva la domanda cautelare e sospendeva l'efficacia degli atti impugnati da parte dei lottizzanti (ritenuto ad un sommario esame in chiave prognostica che il ricorso sia suscettibile di accoglimento sotto i profili di censura denunciati con l'assorbente motivo n.1, che delineano il malgoverno del potere amministrativo esercitato in violazione dei principi della L.R. 11/2001 anche in accordo con il D.P.R. 357/97, in virtù dei quali l'amministrazione, avviato il procedimento di valutazione di incidenza ambientale ex art. 4. comma 4 della Legge regionale, non avrebbe dovuto utilizzare gli strumenti che presiedono alla diversa funzione di valutazione di impatto ambientale, tra cui il potere di dettare prescrizioni o misure compensative cui subordinare il parere favorevole).

Nel frattempo i lottizzanti, in data 17/02/2004, presentavano al Comune di Altamura un progetto piano volumetrico di variante, che veniva approvato con Delibera n. 153 del 17/03/2005. Con Determinazione n. 588 del 30.05.2005 il Dirigente del III Settore Sviluppo e Governo del Territorio del Comune di Altamura disponeva l'avvio dell'istruttoria della pratica finalizzata al rilascio del permesso a costruire per le opere di urbanizzazione della lottizzazione "Colonna-Genta ed altri" presentata dal Consorzio Infrastrutture P.I.P. (nel frattempo subentrato come proponente, anche se costituitesi tempo prima con atto del 13/05/2003) imponendo la stretta applicazione delle misure mitigatene previste dall'elaborato di Valutazione di Incidenza Ambientale.

In data 20 giugno 2005, il Dirigente dell' I.T.C. III Settore del Comune di Altamura rilasciava il Permesso di Costruire n. 108/2005 relativo al progetto per la realizzazione delle Opere di urbanizzazione primaria a servizio della Lottizzazione in Zona D/1-P.I.P. di P.R.G. adeguato (P.d.L. "Colonna-Genia ed altri") a Via Gravina del richiedente Consorzio Infrastrutture PIP.

Con Delibera n. 10 del 23.02.2006, la Giunta Comunale del Comune di Altamura, preso atto di tutto quello verificatosi e considerato che: "le ditte lottizzanti avevano sollecitato il rilascio dei Permessi di Costruire e alcuni dei lottizzanti avevano presentato richiesta presso lo SUAP per la realizzazione dei singoli opifici diffidando il Comune e preannunciando azione di danni", deliberava di prendere atto che, come proposto dal dirigente, a tutela degli interessi della Pubblica Amministrazione prima del rilascio dei Permessi di Costruire per la realizzazione dei singoli opifici venisse acquisito formale atto d'obbligo, prestato da tutti i lottizzanti e/o loro aventi causa, teso alla garanzia ed all'assolvimento di ogni onere scaturente dalla definizione del contenzioso e dei suoi effetti relativamente alle misure compensative che dovessero risultare obbligatoriamente applicabili, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni onere (reperimento aree, eventuale perequazione per vincoli di inedificabilità, ecc.); acclarava che restavano in capo all'Amministrazione Comunale l'attività di verifica di tali adempimenti nei confronti della Regione Puglia e della stretta applicazione delle misure mitigatorie proposte dai progettisti e ammesse in sede di Valutazione di incidenza ambientale in quanto direttamente connesse con la trasformazione dell'area D1-P.I.P.

Preso atto della situazione creatasi e delle conseguenze a scapito dei lottizzanti in termini dei ritardi nella realizzazione delle opere, il Consorzio Infrastrutture P.I.P., in data 04.09.2008 chiedeva all'Assessorato all'Ambiente della Regione Puglia - Servizio Ecologia - la disponibilità ad una definizione condivisa della questione ed una rimodulazione della Determinazione allo scopo di risolvere in via definitiva e bonaria la situazione.

La Regione Puglia, in esecuzione della citata sentenza n. 3761/2006 ed accogliendo la richiesta

avanzata dai proponenti, disponeva l'effettuazione di una fase preliminare volta alla definizione concordata dei contenuti del SIA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della L.R. n. 11/2001.

A tale scopo sono stati delegati l'ing. Antonello Antonicelli, Dirigente del Servizio Ecologia - V.I.A., l'ing. Francesca Pace, dirigente Ufficio Parchi e RRNN e competente in materia di valutazione d'incidenza, l'ing. Rossana Racioppi componente segreteria tecnica Ufficio Parchi.

Dando seguito a tali richieste, in data 24.04.2009, presso gli uffici del Servizio Ecologia della Regione Puglia, avveniva l'incontro tra i rappresentanti del Consorzio Infrastrutture P.I.P., in qualità di proponenti, ed i tecnici delegati della Regione, durante il quale, a seguito della lettura della relazione presentata dai proponenti stessi, venivano definiti i contenuti e gli approfondimenti dello Studio di Impatto Ambientale nell'ambito della procedura di V.I.A. per il Piano di Lottizzazione "Colonna Genta" così come riportati nella nota prot. 089/5101 del 30.04.2009, trasmessa al Consorzio Infrastrutture P.I.P., al Comune di Altamura, alla Provincia di Bari e, per conoscenza, al Dirigente dell'Ufficio V.A.S.

Dalla suddetta nota si evince che durante la riunione sono state richieste delle integrazioni agli elaborati progettuali ed al SIA per prevedere e stabilire le modalità di attuazione dei seguenti punti indispensabili per conseguire gli obiettivi fissati:

- realizzazione di piani ed impianti comuni per la gestione dei rifiuti nell'area;
- contenimento del consumo dell'energia e suo utilizzo efficace (ai sensi di quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 13 del 22.08.2006 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico", attuativo della Legge Regionale n. 15 del 23.11.2005 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico");
- gli impianti di illuminazione dovrebbero utilizzare lampade a basso consumo energetico e con il flusso luminoso indirizzato verso il basso al fine di creare il minimo disturbo alla fauna;
- rispetto della Legge Regionale n. 13 del 10.06.2008 "Norme per l'abitare sostenibile" con riferimento al risparmio idrico, al risparmio energetico, all'approvvigionamento energetico, ai criteri di selezione dei materiali da costruzione. In particolare, si potrebbe prevedere anche l'utilizzo di impianti fotovoltaici per autoconsumo sulle coperture dei fabbricati;
- prevenzione, controllo e gestione dei rischi di incidenti rilevanti;
- riduzione dell'impermeabilizzazione delle superfici, attraverso l'utilizzo di pavimentazioni semipermeabili, con l'utilizzo di materiali drenanti.

Per quel che attiene la piantumazione dell'area, il progetto deve prevedere:

- la piantumazione di fasce arboree ed arbustive lineari nei singoli lotti, lungo il loro confine e lungo le sorgenti inquinanti lineari (strade e marciapiedi), anche per assorbire le emissioni inquinanti in atmosfera e il rumore;
 - l'utilizzo esclusivo di specie arboree ed arbustive quali leccio (*Quercus Ilex L*), roverella (*Quercus pubescens*), filirrea (*Phillyrea*) e lentisco (*Pistacia lentiscus*) e di materiale di propagazione "autoctono" o "indigeno" ai sensi del Decreto Legislativo n. 386 del 10.11.2003, per le specie arboree ed arbustive quali leccio (*Quercus Ilex L*), roverella (*Quercus pubescens*), filirrea (*Phillyrea*) e lentisco (*Pistacia lentiscus*);
 - l'indicazione della percentuale di area interessata da piantumazioni di essenze ed ecotipi locali e del numero minimo di essenze per ogni singolo lotto e per l'intera lottizzazione.
-
- Per tutto quanto sopra esplicitato, il Comitato Reg.le di V.I.A., considerato l'iter amministrativo dell'intervento, esaminati gli elaborati a corredo dell'istanza e le integrazioni pervenute, condividendo il parere espresso dall'Ufficio Parchi con nota n. 1251 del 02.02.2010, più volte richiamato in narrativa, esprime parere favorevole alla compatibilità dell'intervento proposto con il rispetto degli accorgimenti infrastrutturali e gestionali riportati nello S.I.A. e concordati con all'Ufficio Parchi e Tutela delle Biodiversità;
 - con nota prot. n. 1750/AMB del 22.03.2010 il Servizio Ambiente della Provincia di Bari trasmetteva il

proprio parere favorevole "...a condizione che in fase di realizzazione e di esercizio siano poste in essere tutte le misure di mitigazione e di compensazione degli impatti descritte nel capitolo 4 del S.I.A. (pag. 58-96)...";

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

- Richiamati gli articoli 15, 18 e 21 della L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

- Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1859 del 13.10.2009 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale del Comitato Reg.le di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 28, L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto quanto sopra premesso, sulla base del parere espresso dal Comitato Reg.le di V.I.A., così come previsto dall'art. 2, comma 2 (ultimo capoverso) del precitato Regolamento Regionale

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni infrastrutturali e gestionali riportati nello S.I.A. e concordati con l'Ufficio Parchi e Tutela delle Biodiversità espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 09.02.2010, parere favorevole di compatibilità ambientale per il progetto concernente il piano di lottizzazione "Colonna - Genta" in zona P.I.P. del Comune di Altamura (Ba), proposto dal Consorzio Infrastrutture P.I.P., con sede legale in Altamura (Ba) alla Via Selva, 101 -;

- Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

• Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

• Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;

• Di far pubblicare, a cura del Servizio Ecologia, il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

• Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Istruttore Il Dirigente dell'Ufficio VIA/VAS
Sig.ra C. Mafrica Ing. G. Russo
